

209.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	11
Missioni valedoli nella seduta del 23 ottobre 2002	3	(Sezione 5 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	14
Progetti di legge (Annunzio, Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	36
Definitività di una ordinanza di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio) .	5	Interpellanza e interrogazioni	38
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 1 – Rilevazioni ambientali sulle località balneari)	38
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 2 – Interventi strutturali in favore della conversione delle autovetture al gpl) .	38
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 3 – Iniziative per la tutela della foresta amazzonica)	39
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 4 – Deducibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per la gestione dei microasili e dei nidi)	39
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Modalità di realizzazione del sequestro dei locali della brigata della guardia di finanza di Venafro)	40
Disegno di legge di conversione n. 3185	7		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7		
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bottiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecorella, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DETOMAS: « Corresponsione di indennizzi in favore del comune di Cavalese e della società Funivie Alpe Cermis Spa, danneggiati nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 » (3298);

CAZZARO: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini » (3299);

PALMA: « Semplificazione degli adempimenti ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili » (3300);

ZANELLA: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (3301);

MANCINI: « Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni notarili agli avvocati » (3302);

SODA e GRIGNAFFINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive » (3303);

SODA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di "scorporo di coalizione" » (3304).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 22 ottobre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle attività produttive:

« Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi » (3297).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BENVENUTO: « Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana per i connazionali residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano » (3208) *Parere delle Commissioni III e V.*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI ed altri: « Concessione di indulto revocabile » (3178) *Parere della I Commissione;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente l'accesso dei giovani avvocati al patrocinio a spese dello Stato garantito ai cittadini non abbienti nei giudizi penali » (3203) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con

allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 » (3199) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 » (3234) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

IV Commissione (Difesa):

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo » (3033) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

V Commissione (Bilancio):

ROBERTO BARBIERI ed altri: « Misure finanziarie in favore della nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno » (2697) *Parere delle Commissioni I, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

ROBERTO BARBIERI ed altri: « Agevolazioni fiscali per le imprese e incentivi per il Mezzogiorno » (2698) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VERRO ed altri: « Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione » (3004) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

GAZZARA: « Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli nazionale » (2819) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

BRIGUGLIO ed altri: « Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e dei ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo alle pensioni minime erogate dall'INPS » (2969) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CATANOSO e FATUZZO: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane » (3157) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della definitività di una deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nella seduta di giovedì 3 ottobre 2002 è stata data comunicazione che il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso l'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione n. 1/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini).

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere

che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine all'ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 421 del 7-18 ottobre 2002 (doc. VII, n. 215) con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinnanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 422 del 7-18 ottobre 2002 (doc. VII, n. 216) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla regione Abruzzo;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad interim ministro degli affari esteri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, *ad interim*, ministro degli affari esteri, con lettera del 21 ottobre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Minniti ed altri n. 9/2666/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002, concernente il vertice di Pratica di Mare e le prospettive di politica estera e di difesa.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, aggiornata al 31 dicembre 2001, predisposta dal comitato di indirizzo coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge (doc. CXLVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 ottobre 2002, ai sensi dell'articolo

141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Motta di Livenza (Treviso), Poggiomarino (Napoli), Bogorose (Rieti), Aquino (Frosinone), Meana Sardo (Nuoro), Furtei (Cagliari), Petilia Policastro (Crotone) e Maracalagonis (Cagliari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (154).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (3185)

(A.C. 3185 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.50.1, 0.1.50.2, 0.1.50.3, 0.1.50.4 e 0.4.50.1.

(A.C. 3185 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che:

pur valutando che sarebbe stata auspicabile una relazione tecnica più stringente in merito alla verifica degli effetti finanziari delle norme introdotte dal provvedimento;

quest'ultimo, come si evince proprio dalle enunciazioni della relazione tecnica, appare in ogni caso suscettibile di recare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto le relative maggiori entrate risul-

tano sensibilmente superiori alle maggiori spese;

tali maggiori entrate, poiché quantificate con criteri prudenziali dalla relazione tecnica, potrebbero risultare a consuntivo superiori alle previsioni;

gli effetti di maggior gettito, come noto, sono stati già incorporati nelle previsioni di entrata a legislazione vigente, risultanti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2003-2005;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

considerato che, dopo una attenta valutazione degli effetti derivanti dalle proposte di modifica all'impianto originario del decreto-legge, questi ultimi risultano in ogni caso compensati da nuove misure che determinano maggior gettito, tali da assicurare gli effetti finanziari recati dal testo iniziale del decreto medesimo;

sull'emendamento 1.50 della Commissione (nuova formulazione):

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli interventi ivi previsti non comportano effetti negativi sull'effettivo maggior gettito netto derivante dal provvedimento;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2 Leo, 1.3 Lu-
setti, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 Leo, 1.12,
1.13, 1.14, 1.16 e 1.17 Degennaro, sui sube-
mendamenti 0.1.50.8 Santagata, 0.1.50.9
Lettieri, 0.1.50.10 Benvenuto, 0.1.50.4
Pizza, 0.1.50.12 Grandi, 0.1.50.13 Pistone,
0.1.50.16 Duca, 0.1.50.17 Benvenuto,
0.1.50.14 Nicola Rossi, 0.1.50.6 Gibelli,
0.1.50.7 Nicola Rossi, 0.1.50.5 Gibelli, 1.18
Benvenuto, 1.19 Visco, 1.20 Nicola Rossi,
1.21 Pinza, 1.22 Lettieri, 1.23 Pistone, 1.24
Nicola Rossi, 1.25, 1.26, 1.30 e 1.35 Benve-
nuto, 1.28 e 1.29 Nicola Rossi, 1.31 Santa-
gata, 1.32 Benvenuto, 1.33 e 1.34 Lettieri,
1.36 Visco, 1.37 Buemi, 1.38 e 1.40 Benve-
nuto, 1.39 Visco, 1.45 Grandi, 1.41 e 1.46
Nicola Rossi, 2.1 Degennaro, 2.2 e 2.3 Ben-
venuto, 2.4, 2.5 e 2.6 Grandi, 2.7 e 2.8
Lettieri, 3.1 Mazzocchi, 3.3 Grandi, 3.4
Benvenuto, 4.7 Rossi, 4.23 Nannicini e sul-
l'articolo aggiuntivo 3.01 Molinari, in
quanto suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica privi
di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 2.

(A.C. 3185 – Sezione 3)ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di razionalizzazione della base im-
ponibile, di contrasto all'elusione fiscale,
di crediti di imposta per le assunzioni, di
detassazione per l'autotrasporto, di adem-
pimenti per i concessionari della riscos-
sione e di imposta di bollo, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di fiscalità
d'impresa).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta
avente inizio successivamente al 31 dicem-
bre 2001 e chiuso successivamente al 31
agosto 2002, in deroga alle disposizioni di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del
valore minimo delle partecipazioni in so-
cietà non negoziate in mercati regolamen-
tati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66,
comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non si tiene conto delle
diminuzioni patrimoniali derivanti dalla
distribuzione di utili, nonché delle dimi-
nuzioni patrimoniali derivanti da costi ed
oneri di qualsiasi natura non fiscalmente
deducibili, in tutto o in parte, per la
società partecipata. Per le partecipazioni
in società non residenti la deducibilità
fiscale è determinata applicando le dispo-
sizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, se-
condo periodo, del predetto testo unico,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze
non realizzate relative a partecipazioni
che costituiscono immobilizzazioni finan-
ziarie sono deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non
si tiene conto dell'incremento percentuale
previsto dalla disposizione di cui all'arti-
colo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione
in aumento del capitale investito di cui
alla medesima disposizione è pari al saggio
degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relati-

vamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel

comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis (*Termini di notificazione della cartella di pagamento*). 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

ART. 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti al-

l'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3185 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite con le seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002 »;

al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come

sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura," ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:

« Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2" »;

al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti" »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

2-sexies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi,

a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

(A.C. 3185 - Sezione 5)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni

valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 18. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

1. 19. Visco, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.51 DELLA
COMMISSIONE

All'emendamento 1. 51. della Commissione, lettera a), alinea, sostituire le parole: , che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, con le seguenti: in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile e.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986 con le seguenti: fiscalmente deducibili.

0. 1. 51. 1. Leo, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Conte.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico n. 917 del 1986.

1. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita

una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 22. Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 21. Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili con le seguenti: derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.

1. 20. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: distribuzione di utili *aggiungere le seguenti:* se non nei limiti degli utili effettivamente distribuiti.

1. 23. Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

1. 24. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 26. Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Bottino, Visco, Frigato, Santagata, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

***1. 11.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

***1. 27.** Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

1. 28. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è determinata *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 95 per cento.

1. 3. Lusetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera a) si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

1. 29. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 30. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 31. Santagata, Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

***1. 12.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

***1. 33.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deduzione frazionata prevista nel primo periodo della presente lettera non si applica relativamente alla partecipazione nella società che procede alla deduzione per quinti, restando ferma l'applicazione della lettera a).

1. 13. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 14.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***1. 34.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono sopresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 35. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono sopresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 36. Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito disponibile »;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole da: « l'aliquota » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 e al 20 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98,5 per cento al 99 per cento.

1. 17. Degennaro, Montecucollo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.50 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, sopprimere le parole: lettera c).

0. 1. 50. 8. Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

0. 1. 50. 9. Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole da: 30 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 27 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del

predetto decreto legislativo n. 466 del 1997 al 19 per cento.

0. 1. 50. 10. Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, sostituire il comma 2-qauser con il seguente:

2-qauser. Sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, che viene stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio.

0. 1. 50. 4. Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, al comma 4, sopprimere il numero 1).

0. 1. 50. 12. Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Pistone, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, al comma 5, sopprimere il numero 3).

0. 1. 50. 13. Pistone, Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e.

0. 1. 50. 16. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Duca, Pistone, Grandi, Santagata, Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti, Zanella.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , nonché di 2 milioni di euro fino alla fine del periodo.

0. 1. 50. 17. Benvenuto, Duca, Pistone, Grandi, Santagata, Lettieri, Nicola Rossi, Pinza, Tolotti, Stradiotto, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 50. 14. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Innocenti, Duca, Raffaldini.

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e non superiore all'80 per cento.

***0. 1. 50. 6.** Gibelli, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e non superiore all'80 per cento.

***0. 1. 50. 7.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, Grandi, De Brasi, Coluccini, Galeazzi, Ruzzante.

(Approvato)

All'emendamento 1. 50. della Commissione, nella parte consequenziale, all'articolo 3, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

0. 1. 50. 5. Gibelli, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. »;

al medesimo articolo 1, comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 *con le seguenti:* commi 1 e 2-*quater*;

al medesimo articolo 1, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* dieci milioni di euro *con le seguenti:* cinque milioni di euro;

2) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

al medesimo articolo 1, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* accertamento tributario *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,;

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 *con le seguenti:* dal predetto articolo 6;

3) *al primo periodo, sostituire le parole:* quattro per cento *con le seguenti:* sei per cento;

4) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 *con le seguenti:* in due rate di pari importo, la prima da

versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004;

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. 01. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di venti milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato nonché di due milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di quattordici milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento e non superiore all'ottanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2-bis. 02. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di

erogazione della somma di cui al comma 2-bis. 01, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-bis. 01.

all'articolo 6, sostituire le parole da: 254 milioni di euro fino a: dall'anno 2004 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

1. 50. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 37. Buemi, Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e nelle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 38. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi

determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

1. 39. Visco, Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 40. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:* l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

1. 41. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 42. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

1. 43. Nicola Rossi, Grandi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Visco, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni finanziarie realizzate aggiungere le seguenti: nell'esercizio di imprese commerciali intercorse tra società controllanti e controllate o tra società controllate dalla stessa controllante,

1. 4. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 44. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Conte, Leo.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 52. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 5.

1. 45. Grandi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: valori iscritti aggiungere le seguenti: o da iscrivere.

1. 15. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per

effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

1. 46. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi da annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono fiscalmente riconosciuti, in alternativa a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, mediante il versamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo dei maggiori valori stessi. Per le fusioni e scissioni perfezionate in periodi di imposta in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto sia già scaduto il termine di versamento delle imposte sui redditi, la somma di cui al presente comma è versata entro il 30 novembre 2002 ed è commisurata all'importo complessivo dei maggiori valori iscritti ancora esistenti nel bilancio relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 16. Degennaro, Montecuolo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 4. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

2. 6. Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con

altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 2. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

2. 5. Grandi, Visco, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

***2. 1.** Degennaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

***2. 7.** Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pistone, Nicola Rossi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

2. 8. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Visco, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

2. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, »;

b) nel comma 4 dell'articolo 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la applicazione delle sanzioni per omesso versamento e dei relativi interessi di mora qualora a consuntivo risulti che siano stati effettuati versamenti nel complesso inferiori al dovuto, i soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. La

presente disposizione si applica anche alle accise non espressamente regolate dal presente Testo unico. ».

2-bis. Le somme dovute a titolo di rimborso per effetto della soppressione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e risultanti dalle dichiarazioni annuali di consumo relative all'anno 2000 possono essere scomutate dai debiti correnti per imposta erariale, previa comunicazione in carta libera da effettuare all'UTF competente e senza bisogno di ulteriori formalità.

2-ter. Le determinazioni degli enti locali in materia di addizionali regionali, provinciali e comunali alle accise e alle imposte di consumo devono essere preventivamente pubblicate sul medesimo sito Internet individuato, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002, emanato in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed hanno efficacia a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

2-quater. Fermi restando i termini per la effettuazione dei versamenti dovuti a conguaglio, la presentazione delle dichiarazioni annuali per le accise e le imposte di consumo è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. 1. Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 4. Benvenuto, Lettieri, Visco, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico). - 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas me-

tano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Con l'espressione « uso domestico », di cui al comma 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.

3. 01. Molinari, Lettieri.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

Al comma 1, sostituire le parole: 23,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 4. Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

***4. 8.** Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

***4. 16.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

****4. 13.** Sergio Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

****4. 17.** Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 2-bis.

4. 18. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-ter.

4. 19. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4. 9. Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.50 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 4. 50. della Commissione, comma 2-quinquies.5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0. 4. 50. 1. Grandi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi.

(Approvato)

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

2-quinquies.1. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati « concessionari », procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute

nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-quinquies.2. Ai fini di cui al comma *2-quinquies.1*, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-quinquies.3. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-quinquies.4. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-quinquies.5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-città, sono stabiliti criteri e modalità con i quali lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-quinquies.3* e *2-quinquies.4*.

4. 50. *(Testo corretto nel corso della seduta).* La Commissione

(Approvato)

Sopprimere il comma 2-sexies.

***4. 10.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-sexies.

***4. 21.** Grandi, Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-sexies, capoverso 10-bis, alinea, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere.

4. 11. Sergio Rossi.

Al comma 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

4. 12. Sergio Rossi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2002 con le seguenti: 16 dicembre 2002.

4. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Antonio Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3-bis.

4. 20. Benvenuto Lettieri, Pistone, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

***4. 15.** Degennaro, Montecucullo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

***4. 22.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*quater*. A partire dal 30 novembre 2002 la percentuale di cui al comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 è determinata nella misura del 4 per cento.

4. 23. Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette

somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. 5. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile ».

4. 6. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo del modello F24 *On-line*, i termini per effettuare i pagamenti *on-line* sono prorogati di due giorni lavorativi.

4. 7. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. *(Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano).* - 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agevolazione dell'ali-

quota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

5. 01. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Benvenuto.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

5. 02. Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Pistone.

(A.C. 3185 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto delle modifiche approntate in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 209;

considerato, in particolare, che i nuovi meccanismi introdotti relativamente alla svalutazione delle partecipazioni, alla rideterminazione dell'agevolazione DIT, nonché al prelievo delle riserve delle imprese assicuratrici, spiegheranno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 209 in esame;

rilevato che le modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento operano una netta semplificazione delle modalità di applicazione della disciplina in esse contenute;

tenuto conto che, in base al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, dette modifiche producono significativi effetti sui versamenti degli acconti da effettuare nel prossimo mese di novembre;

considerato che la legge di conversione entrerà probabilmente in vigore nella seconda metà del mese di novembre;

rilevato che gran parte delle imprese dovranno effettuare il versamento dell'acconto nel lasso temporale che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e la data di entrata in vigore della legge di conversione, applicando le disposizioni recate dal testo originario del decreto;

impegna il Governo:

a chiarire, in via interpretativa, che per tutti i versamenti in acconto eseguiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (25 settembre 2002) e quella della legge di conversione, si applicano le disposizioni recate dal testo originario del decreto-legge n. 209;

a introdurre, in un provvedimento normativo, da adottare immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, una disposizione volta a stabilire la correttezza dei versamenti che, ancorché eseguiti nel suddetto lasso temporale, siano conformi alle nuove previsioni normative introdotte dalla legge di conversione.

9/3185/1. Leo.

La Camera,

visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 209,

impegna il Governo

ad attuare la norma relativa al personale interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2002, e a non bloccare comunque l'immissione in ruolo di coloro che hanno superato eventuali concorsi.

9/3185/2. Lettieri, Pistone.

La Camera,

in relazione alla positiva votazione dell'emendamento 1.50 della Commissione, con il quale vengono previste misure per favorire l'innovazione del sistema di trasporto delle merci mediante lo sviluppo dell'intermodalità, delle catene logistiche e con particolare riferimento alle « Autostrade del Mare »; allo sviluppo del cabotaggio marittimo anche per conseguire miglioramenti significativi delle condizioni ambientali;

considerato che per lo sviluppo del sistema « Autostrade del Mare » e dell'intermodalità è necessario coinvolgere una serie di soggetti per individuare concretamente le misure da attuare;

visto che per dare attuazione agli interventi previsti dalla legge è necessario un regolamento da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

impegna il Governo

affinché si realizzi una consultazione con le associazioni dei soggetti attuatori del trasporto: imprese di autotrasporto merci, imprese di navigazione marittima, Ferrovie dello Stato S.p.a, Assoport, in modo da definire progetti in grado di far sviluppare il sistema di trasporto intermodale e le « Autostrade del Mare ».

9/3185/3. Duca, Benvenuto, Lettieri.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Rilevazioni ambientali sulle località balneari)****A) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

ogni anno, nel nostro Paese, all'approssimarsi della stagione balneare o nel pieno della stessa, proliferano le rilevazioni ambientali sulle più importanti località marinare, con relativi giudizi (espressi in bandiere nere, blu, vele, eccetera) e con pubblicazioni su tutte le più importanti testate giornalistiche nazionali;

siffatti giudizi e graduatorie, per l'importanza e la diffusione che hanno, riescono con gli anni ad orientare i flussi turistici, determinando, talvolta, distorsioni del mercato non sempre giustificabili in situazioni dove l'offerta, oltre ad essere eccellente sotto l'aspetto naturalistico e dell'accoglienza, risulta tradizionalmente osservante delle norme ambientali;

fra le rilevazioni annuali più importanti si possono citare: la bandiera blu della *Foundation for environmental education* – Fee Italia, il libro bianco del ministero della salute, Legambiente, Galletta verde;

talune di queste si basano (come quella del ministero della salute) esclusivamente sulle analisi delle acque del mare operate dai presidi multizonali di zona delle aziende sanitarie locali, effettuate, spesso, senza riscontro e senza contraddittorio con gli enti locali, con tipologie operative diverse e con campionature non sempre rilevate in tutte le località balneari, tanto da costituire una rappresentazione generale dello stato delle acque;

altre (come la Fee Italia) si basano quasi esclusivamente sulle autodichiarazioni dei responsabili di servizio degli enti locali, con irrilevante azione di riscontro;

altre, infine, si fondano sui giudizi di associazioni ambientaliste che variano, di volta in volta, a seconda delle coalizioni politiche del governo municipale;

inoltre, queste organizzazioni vengono spesso sostenute da aziende nazionali e locali che hanno naturali interessi a proteggere alcuni comprensori turistici piuttosto che altri –;

se intenda regolare tale prassi, promuovendo controlli e indirizzi idonei a garantire, su tutto il territorio nazionale, modalità di rilevazione più corrette, scevre da improvvisazioni, sospetti e differenziazioni.

(2-00360)

« Spina Diana ».

(10 giugno 2002).

(Sezione 2 – Interventi strutturali in favore della conversione delle autovetture al gpl)**B) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Per sapere – premesso che:

l'incentivazione dell'utilizzo di carburanti meno inquinanti è certamente uno degli impegni più significativi e rilevanti nell'attività del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

i provvedimenti assunti nel corso della XIII legislatura hanno peraltro destato non poche perplessità ed hanno generato molte incertezze;

nel corso del 2001 gli incentivi per le auto con meno di un anno sono stati attivi

dal 1° gennaio al 22 febbraio e dal 23 marzo al 19 ottobre, creando ingiustizie nei confronti di coloro che intendevano allestire la propria autovettura con impianto *gpl*;

la conversione delle auto non catalitiche immatricolate nel periodo 1988-1992 è stata incentivata, ma a godere di questo beneficio sono stati soltanto i cittadini di 24 comuni su oltre 8.000;

appare difficile il tentativo di individuare una logica in una serie di provvedimenti, che, finalizzati al potenziamento dell'autotrazione a *gpl* per diffondere carburanti meno inquinanti, in realtà hanno posto assurdi paletti rappresentati da dati incomprensibili —:

se, in ragione della valenza ambientale del combustibile *gpl*, non ritenga di dover operare un importante salto di qualità, passando da iniziative di sostegno episodiche ed estemporanee a strumenti di sostegno strutturali e permanenti. (3-00513)

(12 dicembre 2001).

(Sezione 3 – Iniziative per la tutela della foresta amazzonica)

C) Interrogazione

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che il Governo brasiliano è in procinto di adottare un provvedimento legislativo che prevede la dismissione di oltre il 50 per cento della foresta amazzonica, il cui disboscamento sarebbe finalizzato all'immissione nel mercato mondiale del legname tratto dall'abbattimento degli alberi di alto fusto;

tale provvedimento, se attuato, apporterebbe un *vulnus* gravissimo all'ecosistema del pianeta, con conseguenze incalcolabili per l'equilibrio biologico, zoologico e vegetale del nostro mondo —:

quali iniziative, nell'ambito delle competenti sedi internazionali, intenda as-

sumere il Governo italiano per impedire una aggressione così devastante ad uno dei patrimoni ambientali e naturalistici più importanti del pianeta. (3-01280)

(24 luglio 2002).

(Sezione 4 – Deducibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per la gestione dei micro-asili e dei nidi)

D) Interrogazione

ZANOTTI, BATTAGLIA, TURCO, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO e GRIGNAFINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedendo una deducibilità ai fini Irpef delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi a favore dei genitori e dei datori di lavoro solo per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici territoriali, si presta ad essere oggetto di eccezione di costituzionalità sulla base della lesione del principio di uguaglianza dei cittadini non appartenenti a tali enti;

per di più, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze pone ulteriori problemi di discriminazione rispetto al principio di uguaglianza, in quanto restringe ulteriormente i beneficiari « ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune », sebbene il già citato comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedesse un rinvio al decreto ministeriale con la fissazione di un tetto massimo all'onere complessivo, senza però prevedere la possibilità di ulteriori limitazioni nelle categorie dei genitori e dei datori di lavoro individuate nel precedente comma 5 —:

quali iniziative normative intenda assumere per evitare il ripetersi, anche per gli anni futuri, di numerosi e prevedibili contenziosi di fronte alla Corte costituzionale, evitando parametri arbitrari nella scelta dei soggetti beneficiari. (3-01182)

(3 luglio 2002).

(Sezione 5 – Modalità di realizzazione del sequestro dei locali della brigata della guardia di finanza di Venafro)

E) Interrogazione

RICCIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Per sapere – premesso che:

con decreto del 9 luglio 2002, il sostituto procuratore militare presso il tribunale militare di Napoli, dottor Massimo Nunziata, ha disposto il sequestro di tutti i locali della brigata della guardia di finanza di Venafro e di tutto quanto in essi contenuto, con apposizione di sigilli a tutti gli ingressi e l'adozione delle conseguenti cautele per impedire la manomissione dello stato dei luoghi;

il sequestro è avvenuto nell'ambito di un procedimento penale a carico del comandante della brigata di Venafro, maresciallo Mario Punzi, per reati, che, al di là della roboante denominazione (violata consegna, truffa militare pluriaggravata, collusione, peculato, movimento arbitrario di forza militare), riguardano episodi di importanza marginale, che, se fossero accertati, sarebbero risibili, comportando al massimo un'irregolarità amministrativa, e, se considerati gravi, comporterebbero l'adozione di analoghi provvedimenti su gran parte del territorio nazionale, trattandosi di comportamenti diffusi, pur se non accettabili;

il sequestro è stato eseguito in maniera spettacolare, con grande dispiego di mezzi, ed è stato fatto eseguire al comando della compagnia carabinieri di Venafro, in pieno giorno e nel massimo clamore;

al sequestro ha fatto immediato seguito il trasferimento d'ufficio del maresciallo Punzi presso il comando regionale della guardia di finanza;

è intuitivo l'enorme scalpore che il fatto ha destato nella tranquilla cittadina di Venafro ed in tutta la regione Molise: infatti, il provvedimento è apparso immediatamente del tutto sproporzionato ai fatti contestati e, per di più, è stato adottato senza tener in alcun conto il gravissimo danno alla persona del maresciallo Punzi, dell'intera brigata di Venafro, considerata nella sua interezza collusa e corrotta, ed all'immagine complessiva della guardia di finanza;

si sa bene come nella mente del cittadino resti scolpita la prima immagine dell'uomo incriminato e del Corpo dello Stato infangato e nessuna riparazione potrà compensare il maresciallo Punzi e la guardia di finanza, se al termine dovesse essere accertata l'infondatezza dell'accusa;

il maresciallo Punzi nella sua lunga carriera è stato conosciuto per la sua integrità e correttezza, con note eccellenti, encomi ed elogi;

risulta all'interrogante che il dottor Nunziata non sia nuovo ad iniziative del genere contro rappresentanti delle forze dell'ordine, anche se non così clamorose come quella dianzi rappresentata –:

se non ritenga che le modalità e il clamore con cui è stato realizzato il sequestro siano state lesive dell'onore e del decoro del Corpo della guardia di finanza e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza ritenga di potere adottare. (3-01215)

(12 luglio 2002).

